

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1745

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, BIANCHI FORTUNATO, FIOROT,
ANSELMI TINA, ALLOCCA, BELCI, BOFFARDI INES, SISTO**

Presentata il 23 luglio 1969

**Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante
i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle
norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle
scuole elementari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni vigenti relative alla disciplina riguardante gli insegnanti elementari non di ruolo che abbiano partecipato a concorsi magistrali in una o più province e che si trasferiscono nell'ambito di altra provincia o che comunque abbiano partecipato a concorsi in province diverse da quelle di residenza lasciano seriamente preoccupati e perplessi perché appaiono sostanzialmente limitative del diritto di libertà che a ciascun cittadino viene garantito dalla Costituzione. In particolare, il riferimento è all'articolo 16 della Costituzione, là dove è assicurato ad ogni cittadino il diritto di circolare e di « soggiornare » liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità o di sicurezza. Non risulta, a prima vista, ispirata a questi principi e rappresenta invece una forte limitazione all'esercizio del diritto innanzi richiamato la disposizione che prevede, per gli insegnanti elementari in parola che intendono trasferirsi in altra provincia, soltanto la pos-

sibilità di ottenere l'iscrizione nella graduatoria provinciale per incarichi e supplenze della provincia d'immigrazione sempre che abbiano acquisita la residenza entro una certa data. Nel caso di richiesta di spostamento a graduatoria di altra provincia, pur in presenza di riconosciuti, gravi motivi debitamente documentati, in difetto del richiamato requisito « indispensabile » della residenza già acquisita, l'iscrizione avviene con provvedimento con il quale « il Provveditore agli studi della provincia nella cui graduatoria l'insegnante chiede di essere iscritto dispone l'iscrizione del richiedente » *in coda* « alla graduatoria medesima ». Perde cioè ogni e qualsiasi efficacia la posizione acquisita dall'insegnante nella provincia di emigrazione o in quelle in cui ha preso parte a concorsi magistrali, per cui sono frequenti i casi in cui il trasferimento, talvolta necessitato da gravi motivi, si traduce in pratica « degradazione » e sostanziale « retrocessione ».

Stabilire una sorta di sanzione per chi intende trasferirsi è come in pratica porre un

divieto o quantomeno limitare, fuori dei motivi previsti, il richiamato diritto pur garantito dai principi costituzionali.

Stabilire, poi, come requisito essenziale e « indispensabile » quello della residenza, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria provinciale per incarichi e supplenze, significa porre una limitazione in contrasto con principi che hanno ormai fatto larga strada, facendo salutare l'avvento della « libera circolazione della mano d'opera ». L'obbligo della residenza è conseguente all'instaurazione del rapporto di lavoro o d'impiego; può, quindi, essere chiesto in tempo successivo e non preventivo.

È, di fatto, esplicita la norma sui doveri del dipendente la quale fa obbligo di assumere, conseguentemente all'immissione in ruolo, la residenza nella località in cui ha sede l'ufficio. Obbligo dal quale, per giunta, si può derogare per seri e riconosciuti motivi, sempre che permangano le condizioni per adempiere con sufficienza i doveri di ufficio. Gli stessi seri motivi diventano generalmente decisivi per lo spostamento del personale di ruolo, in via definitiva o provvisoria, fino all'obbligo dell'assegnazione provvisoria che in alcuni casi dispensa dal servizio (maestra lattante).

Appare ancora più evidente il discorso quando si fa riferimento a quegli insegnanti elementari che hanno partecipato a concorsi magistrali, conseguendo l'idoneità. Anche se collegati a concorsi svolti a livello provinciale, il risultato raggiunto ed il punteggio riportato devono poter avere rilevanza e giuridica efficacia in tutto il territorio nazionale.

C'è infatti da osservare che il concorso magistrale, anche se svolto per provincia, è concorso unico a carattere nazionale, tant'è che le prove di esame sono le stesse e si svolgono con inizio dallo stesso giorno.

D'altro canto, i vincitori dei concorsi, pur essi provinciali, se trasferiti, evidentemente nei casi in cui, seguendo i criteri che vincolano comunque quanti hanno rapporto di pubblico impiego, tale trasferimento può essere possibile, conservano, come è giusto, il diritto acquisito nella posizione di insegnanti di ruolo anche nella provincia d'immigrazione.

Né la impossibilità di ottenere, da parte degli insegnanti vincitori (o già titolari), il trasferimento *ad libitum* può rappresentare una limitazione del diritto di libertà innanzi invocato, in quanto evidentemente con l'instaurazione del rapporto d'impiego si è accettata una limitazione della piena libertà, al mo-

mento in cui ci si è spontaneamente vincolati agli obblighi derivanti dal rapporto medesimo.

Non si capisce la disparità di trattamento per i maestri idonei. Ed a parte anche il richiamo, pur valido, ai principi della carta costituzionale, cui dovrebbero uniformarsi le varie disposizioni, appare incomprensibile il motivo che ha determinato la richiamata limitazione che giunge fino a far perdere, al maestro idoneo che si trasferisce, ogni diritto derivante dalla conseguita idoneità. Non si coglie, infatti, neppure il diritto di terzi che si vorrebbe in qualche modo tutelare e porre al riparo da scavalcamenti derivanti da trasmigrazioni da provincia a provincia da parte di altri insegnanti.

Non può essere infatti oggetto di cura la eventuale doglianza di quanti, insegnanti appena diplomati o che non hanno conseguito, pur partecipando ai concorsi magistrali, l'idoneità, vedono compromessa una aspettativa di conferimento di incarico, a seguito della presenza nella stessa provincia di altri che hanno titolo di precedenza.

Si rende quindi necessario un provvedimento legislativo che ripari alla situazione innanzi descritta e che, modificando disposizioni vigenti, introduca una disciplina che meglio risponda alla tutela di diritti fondamentali.

Né deriva da ciò un onere di spese in quanto il provvedimento rettifica posizioni di singoli, senza alterare il numero dei posti che in ogni provincia comunque possono e devono esser conferiti con nomine od incarichi annuali.

Riguarda piuttosto i soggetti cui la nomina deve riferirsi o ai quali deve conferirsi l'incarico.

Appare certo più rispondente a criteri di giustizia garantire, per chi ha preso parte a concorsi ed ha superato le prove conseguendo l'idoneità, la possibilità, a parte anche i motivi che talvolta rendono necessari il trasferimento, di scegliere liberamente se recarsi in provincia diversa ove è più agevole ottenere l'occupazione. Non è certo un premio o una elargizione, bensì la risposta ad una aspettativa legittima per chi ha preso parte ad un concorso e non può ritenersi certo soddisfatto se, nonostante la conseguita idoneità, nell'ambito della provincia ove tale posizione ha raggiunto rimane senza incarico, ben sapendo che in altre province altri colleghi sprovvisti di analogo titolo hanno assicurato l'occupazione.

Le considerazioni che precedono valgono, com'è evidente, anche nei confronti di insegnanti elementari che hanno partecipato a

concorsi in provincia o in province diverse da quella di residenza, conseguendo l'idoneità e risultando perciò iscritti in graduatorie permanenti. Le disposizioni in vigore prevedono per tali insegnanti la possibilità di ottenere l'incarico anche nelle scuole della provincia di residenza diversa da quella in cui è stato superato con l'idoneità il concorso, « però nei termini e nei modi previsti per gli insegnanti non iscritti nelle graduatorie permanenti ».

Perde cioè anche per essi ogni efficacia la conseguita idoneità.

Le manifestate perplessità trovano sufficiente conferma quando si rileva che già la legge 25 luglio 1966, n. 574 all'articolo 6 prevedeva « la facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anziché nella provincia o in una delle province in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneità, in quella nella quale sia residente ».

Lo stesso articolo 6 della citata legge detta facoltà prevedeva « limitatamente », però « alla prima applicazione della presente legge » e purché la residenza risulti acquisita « da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge ».

Se è giusto che si provveda, non può procedersi attraverso norme di legge limitate per archi temporali circoscritti, come provvidenze che si elargiscono a singhiozzi, acuendo le ingiustizie per quanti, fuori dai limiti di tempo di « prima applicazione », si trovano nelle stesse condizioni ed attendono analogo trattamento.

Una effettiva libertà di movimento, garantita cioè sempre dalla possibilità di esser collocati nel posto che compete per effetto del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito, oltre ad assicurare più agevolmente l'occupazione per tanti insegnanti che rimangono disoccupati, meglio risponderebbe agli interessi della scuola perché favorirebbe l'impiego di elementi che danno maggiore affidamento ed assicurano il miglior funzionamento della scuola per esser stati selezionati attraverso le prove dei concorsi ai quali hanno partecipato.

Le ragioni che hanno ispirato la presente proposta di legge valgono, conseguentemente, in via più generale, anche nei confronti degli insegnanti elementari non iscritti nelle graduatorie permanenti e che aspirano allo incarico e alle supplenze nelle scuole elementari.

Anche per questi deve esser garantito il diritto ad ottenere l'iscrizione nella graduatoria provinciale per incarichi e supplenze di qualsiasi provincia.

Le vigenti disposizioni stabiliscono, invece, che all'incarico e alle supplenze si può « aspirare » solo nella provincia di residenza.

Al superamento delle individuali, inspiegabili limitazioni tende la presente proposta di legge che si confida vorrete sollecitamente approvare.

La proposta si compone di 4 articoli.

All'articolo 1 si prevede la facoltà per gli insegnanti elementari che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi magistrali di chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente anche di provincia diversa da quella nella quale hanno partecipato al concorso, senza che sia necessariamente richiesto il requisito della residenza già acquisita.

L'iscrizione viene prevista senza limitazioni, perché gli insegnanti elementari dovranno essere collocati nel posto che loro compete per effetto dei punti ottenuti nelle graduatorie di merito del concorso, nonché per la valutazione dei titoli di cultura successivamente conseguiti.

L'articolo 2 prevede la stessa facoltà anche per quegli insegnanti elementari che hanno conseguito l'idoneità e sono quindi iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi effettuati prima dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1966, n. 574, nonché per gli insegnanti elementari che hanno preso parte alle prove di esame del concorso indetto dalla Regione Siciliana con decreto assessoriale 27 aprile 1967, n. 706.

L'articolo 3 introduce una nuova disciplina per gli aspiranti all'iscrizione nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze, salvaguardando il diritto ad ottenere la iscrizione indipendentemente dal requisito della cittadinanza « acquisita » ad una certa data ed in caso di spostamento ad altra graduatoria nel corso dell'anno scolastico, per gravi motivi, senza perdere il diritto ad essere collocati al posto di graduatoria che compete, secondo, cioè, l'ordine di iscrizione determinato dalla somma dei punti attribuiti, in virtù dei titoli di valutazione, di precedenza e di preferenza posseduti.

L'articolo 4 è abrogativo delle norme in contrasto con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti elementari non di ruolo che a seguito di concorso magistrale risultino iscritti nella graduatoria di merito per avere ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di 7 decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di 6 decimi in ciascuna prova, hanno facoltà di chiedere, con domanda da presentarsi nei modi e nei termini annualmente fissati con ordinanza ministeriale, l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, anziché nella provincia o in una delle province in cui hanno conseguito l'idoneità, in quella nella quale intendano trasferire la propria residenza o risultino comunque residenti.

L'iscrizione nella graduatoria e l'eventuale assunzione in ruolo avvengono secondo le norme di cui alla richiamata legge 25 luglio 1966, n. 574.

ART. 2.

La stessa facoltà di cui al precedente articolo è estesa agli insegnanti non di ruolo che, a seguito di concorso magistrale, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175, nonché agli insegnanti di cui all'articolo 2 della legge 1° agosto 1962, n. 1249.

L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo le norme di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli in rapporto al nuovo massimo di 25 punti di cui all'articolo 2 della stessa legge.

ART. 3.

Gli insegnanti elementari non iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono chiedere, con domanda da presentarsi nei modi e nei termini annualmente previsti con ordinanza ministeriale, l'iscrizione nella graduatoria provinciale per incarichi e supplenze annuali della provincia nella quale intendano trasferire la propria residenza o comunque risultino residenti.

Le domande di spostamento inoltrate nel corso dell'anno scolastico potranno dar titolo all'iscrizione nella graduatoria di altra provincia solo in presenza di riconosciuti, gravi motivi debitamente documentati.

In entrambi i casi, l'iscrizione nella graduatoria della provincia di spostamento avviene nell'ordine determinato dalla somma dei punti attribuiti in virtù dei titoli valutabili dei quali l'insegnante è in possesso.

ART. 4.

Tutte le disposizioni concernenti i concorsi magistrali, il conferimento degli incarichi e delle supplenze, contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge, sono abrogate.